

CONVENZIONE TRA LA ASL N. 6 DEL MEDIO CAMPIDANO E LA ASL N.

5 DI ORISTANO PER L'ALLESTIMENTO DI TERAPIE ANTITUMORALI

INIETTABILI PERSONALIZZATE.

TRA

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 6 del Medio Campidano,

di seguito denominata ASL 6, con sede legale in Sanluri,

Via Ungaretti, n. 9, codice fiscale / partita IVA n.

03990320925, rappresentata dal Direttore Generale Dott.

Antonio Lorenzo Spano,

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 5 di Oristano, di

seguito denominata ASL 5, con sede legale in Oristano, Via

Carducci n. 35, codice fiscale e partita IVA 01258180957,

rappresentata dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia

Cattina,

PREMESSO CHE

La ASL n. 6 ha manifestato la volontà di avvalersi della

collaborazione della ASL 5 di Oristano per l'allestimento

delle terapie antitumorali iniettabili personalizzate, per

i pazienti che afferiscono al P.O. Ns Signora di Bonaria a

San Gavino Monreale.

- La ASL n.5 di Oristano è disponibile ad eseguire le

attività suddette secondo le modalità previste dalla

presente Convenzione;

- Il personale della ASL n. 5 di Oristano svolgerà le

prestazioni oggetto della presente Convenzione integrando

l'orario di servizio con un massimo di n°30 ore mensili per

ciascun professionista coinvolto nell'attività;

- La ASL n. 6 si impegna a corrispondere alla ASL n. 5 i

compensi nelle misure e modalità stabilite dalla presente

Convenzione;

- La presente convenzione è sottoscritta ai sensi di

vigenti CCNL ed in particolare, per la Dirigenza sanitaria,

ai sensi dell'art. 91 comma 2 lettera a);

- La ASL 5 di Oristano con deliberazione CS n. 59 del

27/06/2025 ha adottato il regolamento per lo svolgimento

della libera professione intramoenia e delle altre attività

aziendali a pagamento;

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART.1 - Premessa

Le superiori premesse costituiscono parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione.

ART. 2- Oggetto

La ASL n.5 si impegna a garantire alla ASL n. 6, tramite la

Farmacia Ospedaliera (di seguito SFO) l'allestimento

personalizzato delle terapie antitumorali iniettabili

destinate ai propri pazienti in regime di ricovero

ordinario o Day Hospital che afferiscono al P.O. Ns Signora

di Bonaria;

ART. 3 - Tipologia prestazioni

Le suddette preparazioni farmaceutiche verranno dispensate

sotto forma di preparazioni galeniche magistrali

personalizzate, essenzialmente riconducibili a due

tipologie:

"Tipologia A" relativa alle preparazioni ad infusione

"semplice", sotto forma di flacone/sacca per infusione e.v;

"Tipologia B" relativa a preparazioni destinate a essere

infuse tramite microinfusore o pompe elastomeriche.

ART. 4 - Modalità di erogazione delle prestazioni

Le parti si impegnano ad attuare la presente Convenzione

secondo le modalità di seguito specificate:

Le attività di prescrizione e conferma delle terapie sono

effettuate dalla ASL n. 6 mediante l'utilizzo di apposito

sistema informatico messo a disposizione delle ASL da ARES

Sardegna

Qualsiasi nuovo protocollo o qualsiasi variazione di

protocollo esistente che il medico prescrittore decida di

fare, dovrà essere condiviso con il farmacista della SFO

cedente per gli aspetti farmaceutici relativi alla

stabilità chimico-fisica delle formulazioni preventivate.

Rimane a carico del medico prescrittore della ASL n. 6, la

responsabilità sul piano clinico-farmacologico.

I medici prescrittori della ASL n. 6, sono responsabili

della convalida dei protocolli di cura prescritti al

singolo paziente e dell'eventuale utilizzo di farmaci in

modalità off-label.

Il medico prescrittore della ASL n. 6 dovrà confermare la terapia mediante il software dedicato entro le fasce orarie concordate con la SFO che si impegna a rendere disponibile quanto richiesto nei termini e nei tempi stabiliti.

I termini e i tempi verranno definiti successivamente in una procedura organizzativa concordata tra le parti

La responsabilità del corretto allestimento della formulazione galenica magistrale richiesta resta in carico al SFO della ASL 5 cedente, che garantisce sicurezza e qualità del preparato galenico nel rispetto delle N.B.P. della Farmacopea Ufficiale.

Tutte le procedure relative all'allestimento e al mantenimento del sistema di assicurazione della qualità sono depositate presso la SFO della ASL cedente e sono visionabili in qualsiasi momento dagli aventi titolo.

La ASL n. 6 provvede con proprio incaricato, munito di apposito contenitore rigido di sicurezza, al ritiro ed al trasporto delle terapie, adottando procedure atte a garantire il mantenimento delle temperature di conservazione durante il trasporto e fino alla consegna al reparto utilizzatore

Le preparazioni ritirate sono accompagnate dal documento riportante il dettaglio delle terapie allestite per singolo paziente.

La ASL 5 cedente, garantisce la fornitura di tutti i farmaci occorrenti per l'allestimento delle terapie richieste dalla ASL n. 6, tenuto conto che i farmaci sono aggiudicati dalla Centrale Regionale di Committenza, in qualità di soggetto aggregatore per tutta la Regione Sardegna, ai sensi dell'art.1, 455 c. legge 27/12/2006, n. 296 e delle LL. RR. n. 2/2007 e n. 3/2008, fatta eccezione per i campioni sperimentali e per i farmaci da acquistare con dichiarazione del medico prescrittore (es. farmaci all'estero) che rimangono in carico alla ASL n. 6 acquirente. Questi saranno gestiti dalla Farmacia Ospedaliera della struttura che prescrive e forniti alla SFO per l'allestimento, con le medesime modalità e gli stessi operatori previsti per il ritiro e il trasporto delle preparazioni pronte.

La SFO dell'ASL 5 provvede alla determinazione del numero di fiale di farmaci utilizzati mensilmente effettuando la somma dei milligrammi di ogni farmaco utilizzato per l'allestimento delle terapie, convertendoli in numero di fiale/flaconi arrotondate per eccesso all'unità.

Rimane di competenza dell'ASL 6 l'elaborazione dei flussi regionali (file F).

Saranno di competenza della ASL 6, i flussi ministeriali (registro AIFA), tuttavia sarà cura dei farmacisti della ASL 5 verificare che le prescrizioni sottoposte a

monitoraggio AIFA siano accompagnate da copia della

prescrizione AIFA

La ASL n. 6 si riserva di verificare e controllare in ogni momento la corretta applicazione di quanto previsto nel presente accordo, poiché la responsabilità in vigilando rimane in carico alla stessa ASL richiedente.

Le prestazioni oggetto del presente accordo verranno espletate dai Dirigenti Medici, in regima esclusivo, a tale fine individuati, ai sensi e per gli effetti del CCNL 2019/2021 della Dirigenza Medica, al di fuori dell'impegno di servizio e nella salvaguardia delle esigenze e dei volumi di attività previsti per l'attività istituzionale di competenza.

Il personale interessato dovrà altresì attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, la compatibilità della prestazione lavorativa con la normativa vigente, in particolare in materia di orario di lavoro, ai sensi del D.lgs 66/2003 e ss.mm.ii e della Legge 30 ottobre 2014 n.161.

La piena osservanza di detto obbligo di legge sarà garantito dalle intese che intercorreranno tra i Direttori delle Strutture interessate della ASL n.5 Oristano e la ASL n. 6 del Medio Campidano.

Per il personale del comparto si applica quanto previsto dai rispettivi CCNL e dalla normativa vigente.

ART. 5 - Corrispettivo

La valorizzazione delle terapie antitumorali personalizzate allestite si compone di una parte fissa che ammonta a € 20,00 per la preparazione "Tipo A" e a € 45,00 per la preparazione "Tipo B" e di una parte variabile costituita dalla valorizzazione dei farmaci utilizzati e rendicontati come previsto negli artt. 3 e 4 della presente Convenzione.

I professionisti coinvolti per l'attività oggetto della convenzione sono nel numero di n°3 dirigenti farmacisti (in regime di esclusiva) e n°3 infermieri professionali, per le attività di supporto. (di norma il personale opera in turni, con la seguente composizione: un farmacista e due infermiere; oppure due farmacisti/e e un infermiere).

Il personale interessato dovrà granire in numero minimo di 10 ore e non potrà superare il limite massimo di n°30 ore mensili, per singolo dipendente. Il limite massimo orario mensile complessivo, ammonta a n° 180 ore, così ripartite: 90 ore per il personale della Dirigenza e 90 ore per il personale del Comparto coinvolto nel processo di allestimento.

La produzione oraria delle chemioterapie sarà compresa tra 15 e 20 a seconda della complessità delle stesse.

Il compenso orario lordo per l'attività professionale oggetto della convenzione è stabilito in euro 170, oltre all'Irap. Il compenso orario verrà ripartito nel modo

seguente: 50% alla dirigenza (una unità) e 50% al personale
del comparto (due unità)

Nessun altro compenso, indennità, rimborso a qualsiasi
titolo potrà essere vantato e preteso nei confronti delle
ASL coinvolte per le prestazioni oggetto della presente
Convenzione.

Il compenso mensile risultante dal computo complessivo
verrà corrisposto dall'ASL 6 del Medio Campidano alla ASL
n. 5 di Oristano, che provvederà successivamente
all'attribuzione ai dipendenti che hanno garantito le
attività richieste nella misura del 95%.

La ASL n. 5 di Oristano procederà alla liquidazione dei
compensi in favore dei Professionisti coinvolti previo
incasso delle somme dovute dalla ASL n. 6 del Medio
Campidano.

Articolo 6 - Modalità di rendicontazione, fatturazione e pagamento

Il SFO dell'ASL 5 provvede, con cadenza mensile (entro la
prima settimana del mese successivo), a fornire al proprio
Servizio Economico Finanziario la rendicontazione del
numero di preparazioni allestite "Tipo A" e "Tipo B",
corredato di un report con specifica dei farmaci utilizzati
per l'allestimento. Contestualmente viene trasmesso anche
il prospetto orario dettagliato per ciascun dipendente
interessato, per ruolo, categoria e impegno orario, al fine

della quantificazione del costo del personale per singolo dipendente e complessivo dovuto dalla ASL 6 del Medio Campidano.

La documentazione di cui sopra, debitamente validata dal Responsabile della Farmacia Ospedaliera viene trasmessa, negli stessi termini, al Servizio Competente della ASL 6 del Medio Campidano per l'emissione dell'ordine tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini).

Successivamente alla ricezione dell'Ordine da parte della ASL 6 Medio Campidano, entro il termine di 10 gg, il Servizio Economico Finanziario dell'ASL 5 procede all'emissione della fattura mensile, allegando in copia la documentazione probatoria, e la trasmette alla ASL n. 6.

La ASL n. 6 provvederà alla liquidazione e al pagamento del corrispettivo nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa vigente.

Articolo 7 - Durata

La presente Convenzione ha validità dal 01/01/2026 fino al 31/12/2026.

La Convenzione potrà essere prorogata a parità di condizioni oppure rinnovata, eventualmente modificata e integrata nel tempo alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo accordo scritto. Il rinnovo tacito non è consentito.

Articolo 8 - Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione con preavviso di 60 gg. notificato mediante posta elettronica certificata. In caso di recesso da parte della ASL n. 6, l' ASL 5 ha diritto a conseguire il corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese sino alla data di efficacia della dichiarazione di recesso, restando escluso il diritto ad ogni ulteriore compenso a qualsiasi titolo.

Articolo 9 - Trattamento dei dati

Le parti sono autorizzate con il presente atto, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.lgs 101/2018 e ss.mm.ii., al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali, per le attività istituzionali, ai soli fini dell'espletamento degli incarichi di cui alla presente Convenzione e nei limiti delle esigenze derivanti dagli stessi.

Articolo 10 - Foro competente

Per eventuali controversie giudiziarie il foro competente è in esclusiva quello di Oristano.

Articolo 11 - Spese di Bollo

L'imposta di bollo, a carico della ASL n.6 di Sanluri, verrà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n.642 del 26/10/1972.

Art. 12 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle norme di legge e di regolamento vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale

Il presente atto verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 26/04/1986 n.131.

Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Il presente atto è composto da n.11 pagine e da n.12 articoli, è sottoscritto dalle parti con firma digitale, ai sensi dell'art.15, comma 2 bis della Legge 241/1990, come modificato dall'art.6 del D.Lgs. 179/2012, convertito in Legge n.221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Direttore Generale

ASL 6 Medio Campidano

ASL 5 Oristano

Dott. Antonio Lorenzo Spano

Dott.ssa Grazia Cattina